

IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

R.P.U. 315/2023

IL GIUDICE DELEGATO

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 aprile 2024;

Letto il ricorso ex artt. 67 e ss. C.C.I.I., presentato in data 16 novembre 2023, dall'Avv. [OMISSIS] nell'interesse della sig. DEBITTRICE;

Rilevato che con provvedimento del 2 febbraio 2024 veniva sospesa la procedura esecutiva immobiliare RGE

[OMISSIS] – Tribunale di Paola (Cs), in accoglimento dell'istanza formulata a norma del quarto comma dell'art.

70 C.C.I.I., presentata in data 2 febbraio 2024 a cura del gestore nominato, Avv. [OMISSIS];

Esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti, nonché la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, Avv. [OMISSIS];

Visto l'atto di opposizione presentato dall'istituto di credito BANCA S.p.a. in data 19 febbraio 2024;

Viste altresì le osservazioni trasmesse da BANCA S.p.a. a mezzo pec al gestore e da questi prodotte in allegato al deposito del 12 marzo 2024;

Rilevato che l'istituto di credito opponente ha formulato le seguenti contestazioni avverso l'omologa del piano:

- La proponente avrebbe cagionato il proprio stato di sovraindebitamento con colpa grave, in quanto avrebbe assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- Il piano proposto violerebbe l'art. 71, quarto comma, CCII, nella misura in cui prevede il pagamento dell'OCC in data antecedente alla conclusione ed alla completa esecuzione del piano (la circostanza veniva già evidenziata dal GD al momento dell'apertura il quale invitava il gestore a modificare la struttura finanziaria del piano ed il gestore provvedeva in questo senso, come si evince dal piano modificato e prodotto in atti in data 12 marzo 2024);

- Il piano realizzerebbe una inversione delle cause legittime di prelazione, nella misura in cui prevede la contemporanea e parziale soddisfazione del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati;

- Infine, veniva contestata la **convenienza** del piano rispetto all'**alternativa liquidatoria**. In particolare si evidenziava che: arbitraria, nel computo della alternativa liquidatoria, sarebbe stata l'individuazione della valutazione dell'immobile sito in Belvedere Marittima, stimata in euro 56.118, riducendo, cioè, del 30% il valore originario di stima del bene indicato dall'esperto, geom. [OMISSIS], nella relazione depositata nella procedura n.r.g.e. [OMISSIS] del Tribunale di Paola.

Viste altresì le osservazioni formulate dal creditore [OMISSIS], sempre in allegato al deposito del 12 marzo 2024, con le quali si invitava la proponente a ricomprendere nel piano anche parte del fondo pensione “[OMISSIS]”;

Tenuto conto delle integrazioni migliorative al piano effettuate dalla proponente col deposito del 12 marzo 2024: riduzione del valore di stima del bene in Belvedere Marittima, portata al 25% e non più al 30% come effettuato in precedenza; inclusione del 30% del fondo pensione “[OMISSIS]”, allo stato maturato, per ulteriori e complessivi euro 22.000,00 netti circa;

Considerato che, anche in seguito alle modifiche migliorative di cui si è detto, l'istituto di credito ha insistito nei motivi di opposizione proposti (cfr. verbale di udienza del 23 aprile 2024), ivi compreso quello relativo alla convenienza dell'alternativa liquidatoria;

Ritenuto che gli elementi acquisiti non siano sufficienti a rappresentare, con certezza, una maggior convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria ipotizzabile. Ciò in quanto le proiezioni di piano non tengono conto: per un verso, della possibilità che l'immobile nella titolarità della proponente, sito in Palena e ad oggi non sottoposto ad esecuzione immobiliare, possa essere liquidato per un importo inferiore rispetto a quello di stima e con tempi anche più lunghi di quanto potrebbe accadere nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata; per altro verso che quello sito in Belvedere, e sottoposto all'esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Paola, possa essere concretamente alienato per un importo superiore a quello indicato nel piano. Inoltre si tenga conto anche del fatto che l'alternativa liquidatoria potrebbe, con ogni probabilità, consentire al creditore opponente di ottenere una soddisfazione in un tempo

Decreto, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Luciano Ferrara, 14 maggio 2024

considerevolmente minore rispetto ai 15 anni di durata del piano proposto. È evidente pertanto che, per correttamente e compiutamente rappresentare i profili di convenienza della propria proposta, la parte proponente avrebbe dovuto altresì proporre un raffronto tra il valore delle somme attualizzate e non limitarsi ad effettuare un mero confronto, in termini assoluti, tra l'attivo realizzabile in sede liquidatoria, in un arco temporale di pochi anni, e quello, in ipotesi maggiore, conseguibile nella ristrutturazione proposta, ma in un arco temporale di ben 15 anni;

Considerato, inoltre, che, a fronte di una durata così elevata della procedura ipotizzata, può dubitarsi anche della effettiva fattibilità della ristrutturazione proposta. Innanzitutto si evidenzia che viene preso in considerazione, quale attivo disponibile per la soddisfazione dei creditori, il reddito da lavoro dipendente della proponente. Si osserva che **la proponente, allo stato, ha 58 anni, sicché è ragionevole ipotizzare che in un arco di tempo così elevato possa essere collocata a riposo per il raggiungimento dei limiti di età e il reddito derivante da una eventuale pensione potrebbe non essere sufficiente a coprire le rate del piano.** Tale ipotesi non viene affatto contemplata nell'ipotesi di piano. Allo stesso modo deve evidenziarsi che le prognosi effettuate, in relazione ad un programma di ristrutturazione dalla durata così elevata, scontano, inevitabilmente, tutte le critiche, in termini di attendibilità, che possono muoversi a delle previsioni che si sviluppano su di un arco di tempo così lungo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Revoca il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva RGE [OMISSIS] – Tribunale di Paola (Cs), adottato in data 2 febbraio 2024;

Dispone trasmettersi copia del provvedimento in questione dal G.E. presso il Tribunale di Paola (Cs), assegnatario della procedura RGE [OMISSIS].

Si comunichi alle parti ed al gestore della crisi.

Aversa, 14 maggio 2024.

Il Giudice delegato Dott. Luciano Ferrara.